

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

La **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini**, c.f.: 80 008 760 391, con sede in Ravenna alla via San Vitale n. 17, in persona del soprintendente *ad interim* arch. Lisa Lambusier, d'ora in poi anche *Sponsee*,

e

la società **SGR Servizi S.p.A.**, c.f. e p.i. 00338000409, con sede in Rimini, via Chiabrera 34/b, in persona della sig.ra Micaela Dionigi in qualità di rappresentante del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, d'ora in poi anche *Sponsor*,

PREMESSO

- che con comunicazione a mezzo Pec del 9 aprile 2021, acquisita al protocollo al n. 5449 del 12 aprile 2021 della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini dal 19/12/2020**, SGR Servizi S.p.A. ha manifestato interesse all' "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la sponsorizzazione del servizio automobilistico" pubblicato sul sito web Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini dal 19/12/2020;
- che la società SGR Servizi S.p.A., facente parte del Gruppo SGR, ha comunicato di avere a disposizione per detta sponsorizzazione l'autovettura TOYOTA YARIS 2020 5 PORTE BERLINA HYBRID ACTIVE MY 20;
- che con Determinazione dirigenziale n. 11/2021 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna ha approvato lo schema di contratto di sponsorizzazione.

Ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) **Premesse e allegati.** Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente atto.
- 2) **Oggetto.** Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte della società SGR Servizi S.p.A., sotto forma di utilizzo a titolo gratuito per 36 mesi / 45000 km totali, dell'autovettura marca TOYOTA, modello YARIS 2020 5 PORTE BERLINA, tipo HYBRID ACTIVE MY20 targata GE506SL (la "Vettura"), regolarmente immatricolata, in favore della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, la quale provvederà a utilizzarla esclusivamente per il conseguimento dei propri fini istituzionali e a conservarla presso la propria sede. La suddetta autovettura è e resta in proprietà della società di leasing Arval Service Lease Italia S.p.A. e il suo utilizzo è regolato da tutto quanto previsto nel "Contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente" sottoscritto dallo Sponsor e che si allega al presente contratto sotto il numero 1) a farne parte integrante e sostanziale.
- 3) **Obblighi dello Sponsor.** La società SGR Servizi S.p.A. si impegna a sostenere in via diretta ogni onere e costo (con espressa esclusione dei costi di carburante, pedaggi e parcheggi, eventuali contravvenzioni o percorrenza chilometrica superiore a quella contrattualmente prevista) inerente all'uso della Vettura e in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia del settore per la integrale copertura RCA, Kasco conducente e trasportati, al fine di garantire

qualsivoglia rischio derivante e conseguente dalla guida della vettura in commento in favore del personale della Soprintendenza autorizzato all'utilizzo della stessa;

- a provvedere a propria cura e spese al pagamento della tassa automobilistica, alla periodica revisione prevista per legge, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo al fine di garantirne la massima efficienza e sicurezza, alla fornitura e montaggio di pneumatici invernali/estivi.

Al momento della consegna della vettura alla Soprintendenza, che avverrà indicativamente entro il 15/07/2021, verrà consegnata anche copia della polizza assicurativa con relativa quietanza, della documentazione per la circolazione del veicolo, dell'indicazione della ditta cui rivolgersi per tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria.

4) **Obblighi dello *Sponsee*.** La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini si obbliga:

- a dare la massima visibilità della sponsorizzazione mediante l'apposizione del logo che sarà indicato dalla società SGR Servizi S.p.A. sulla carrozzeria della Vettura oggetto della sponsorizzazione, che avverrà, come già concordato, unitamente al logo del MIC e alla denominazione della Soprintendenza riportati nell'allegato 2) di questo contratto;
- all'indicazione nel sito web indicato dalla società SGR Servizi S.p.A. e di quello della Soprintendenza della presente sponsorizzazione secondo modalità da concordare tra le Parti;
- a rispettare quanto previsto dalle Condizioni Generali del contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente della società Arval allegate al presente contratto, e in particolare gli obblighi relativi all'utilizzo del veicolo.

La società SGR Servizi S.p.A. risponderà direttamente in ogni sede e assumendosene le responsabilità conseguenti, della veridicità e legittimità dei messaggi pubblicitari in oggetto, sollevando e manlevando fin da ora la Soprintendenza da qualsiasi responsabilità rispetto a ogni eventuale contenzioso dovesse venire intrapreso da potenziali utenti/acquirenti in riferimento a logo/marchio/servizi/prodotti esposti sull'autovettura in oggetto.

5) **Durata.** Il presente contratto di sponsorizzazione ha la durata di 36 mesi / 45000 km totali, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Non è previsto il rinnovo tacito. Al termine del contratto cesseranno i rispettivi obblighi e in particolare verrà resa alla società SGR Servizi S.p.A. la Vettura oggetto di sponsorizzazione e cesserà la veicolazione del logo (o marchio o prodotto) della Soprintendenza unitamente a quello del MIC sulla carrozzeria della vettura stessa e sul sito *web*.

6) **Risoluzione.** In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti dalle parti, il presente contratto si intenderà risolto con effetto immediato mediante invio di comunicazione a mezzo raccomandata o pec. Inoltre, la Soprintendenza, nelle ipotesi di emanazione di nuove disposizioni normative in tema di uso e/o costi e spese aventi a oggetto le auto a uso ufficio, si riserva la facoltà di modificare, previo accordo con lo *Sponsor*, le condizioni del presente contratto o risolverlo senza qualsivoglia onere a carico della Soprintendenza.

7) **Foro competente, imposte e tasse, rinvio.** Per ogni e qualsiasi controversia inerente al presente contratto è competente il foro di Ravenna.

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello *Sponsor*. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Rimangono a carico dello *Sponsor* le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate (pubblicità/pubbliche affissioni, ecc.).

Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate le norme generali sui contratti (art. 1323 c.c.) e in particolare sui contratti di pubblicità bilaterale e prestazioni corrispettive.

- 8) **Trattamento dati personali.** I dati personali, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dalle parti in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento 2016/679 “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali” RGPD. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto.

Rimini – Ravenna, 18/06/2021

Allegati:

- 1) **Contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente tra Arval Service Lease Italia S.p.A. e SGR Servizi S.p.A.**
- 2) **Rendering personalizzazione veicolo con logo MIC e denominazione Soprintendenza**

Il Soprintendente *ad interim*
Arch. Lisa Lambusier

Per SGR Servizi S.p.A.
S.p.A. Servizi
servizi S.p.A.
Via G. Chiabrera, 34/B 47924 Rimini
Cod. Fisc. / Part. IVA 00338000409

Spettabile Cliente abbiamo ricevuto la Sua proposta che qui di seguito trascriviamo:

Spettabile Arval Service Lease Italia S.p.A., Via Pisana 314/b - 50018 Scandicci (FI), il proponente, qui di seguito Cliente, propone ad Arval Service Lease Italia S.p.A., qui di seguito Arval, società specializzata nella locazione di veicoli senza conducente e nella gestione di flotte aziendali, di stipulare un contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli che sarà regolato dalle seguenti condizioni generali, qualunque sia il numero dei veicoli oggetto dello stesso.

Cliente: SFR SERVIZI S.P.A.
con sede in: RIMINI - VIA CHIABBERA 34-B Tel. 0541-303030
P. IVA: 00338000409 C.F.: 00338000409
Legale rappresentante: Sig. TANI BIZUNO C.F.: TNABRN49P1877790
nato a: SOGLIANO AL RUBICONE il 18-09-1949

IMPEGNO ETICO DI ARVAL NEI CONFRONTI DEL CLIENTE

Arval conforma la propria condotta ai principi di trasparenza, affidabilità, responsabilità e qualità.

Arval ritiene infatti che il suo obiettivo primario sia la creazione di valore per i propri clienti e, per tale motivo, ha adottato un codice etico che esprime l'insieme delle linee di comportamento che attuano i predetti principi nella sua attività.

Arval si impegna, pertanto, ad attuarli e rifiuta qualsiasi comportamento che sia contrario alla legge e, comunque, alle linee di comportamento indicate nel codice etico presente nel sito internet www.arval.it.

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - SCHEDA D'ORDINE (Proposta di locazione di singolo veicolo)

2.1) La Scheda d'ordine sottoscritta dal Cliente costituisce una proposta irrevocabile di locazione e, una volta accettata da Arval, diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto. Arval concederà in locazione al Cliente, conformemente alle presenti condizioni generali, i veicoli meglio descritti nelle singole Schede d'ordine, nelle quali saranno anche specificati i servizi richiesti, le caratteristiche della locazione e le condizioni economiche della medesima.

2.2) In caso di incompatibilità tra le presenti condizioni generali e la Scheda d'ordine, prevarranno le pattuizioni contenute in quest'ultima, limitatamente alla locazione del veicolo oggetto della stessa.

ARTICOLO 3 - PROPRIETÀ DEI VEICOLI

Il contratto di locazione ha per oggetto esclusivamente veicoli di proprietà di Arval, rispetto ai quali il Cliente non potrà vantare alcun diritto di proprietà o altro diritto reale.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE RELATIVI ALL'USO DEL VEICOLO

4.1) Il Cliente dovrà condurre, utilizzare e custodire il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia.

4.2) Il Cliente si impegna e garantisce, fin da adesso, che il conducente del veicolo locato sia abilitato alla guida ai sensi di legge.

4.3) Il Cliente non potrà sublocare i veicoli, né potrà costituirli in garanzia sotto qualsiasi forma.

4.4) Il Cliente, nei casi di pignoramento, sequestro, confisca, fermo amministrativo e/o di un qualunque provvedimento e/o procedimento che in qualsivoglia sede riguardi i veicoli locati, dovrà rappresentare all'Autorità (civile, penale, amministrativa) e/o al soggetto terzo precedente che il veicolo è di proprietà di Arval e che lo detiene a titolo di locazione. Il Cliente, con la massima rapidità, dovrà informare dell'accaduto Arval, a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax, e attivarsi per risolvere la questione. In ogni caso tutte le spese, giudiziarie e non, ed il costo dell'eventuale veicolo sostitutivo concesso, saranno a carico del Cliente, salvo che i suddetti fatti siano imputabili esclusivamente ad Arval.

4.5) Il Cliente non dovrà utilizzare il veicolo in maniera tale da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le garanzie assicurative. In caso di inosservanza di quanto sopra previsto, il Cliente ed il conducente saranno, in solido, gli unici responsabili dei danni arrecati, con espresso diritto di rivalsa di Arval.

4.6) Il Cliente si impegna ad eseguire tutte le operazioni di revisione ordinaria e/o straordinaria del veicolo presso la Motorizzazione Civile o presso un centro di revisione autorizzato e convenzionato con Arval. Il Cliente assume tutti i rischi connessi al mancato rispetto di tale obbligo.

4.7) Il Cliente non potrà utilizzare il veicolo per il trasporto di persone e/o di cose in eccedenza a quanto indicato nel libretto di circolazione e in quello "uso e manutenzione" del Costruttore, per il trasporto di merci pericolose, per il trasporto di passeggeri dietro compenso, per competizioni di qualsiasi genere, per training (salvo che il veicolo sia munito di apposito gancio di traino regolarmente installato, collaudato ed assicurato) e/o rimorchiare o spingere un altro veicolo.

4.8) Il Cliente non dovrà manomettere e/o alterare il contachilometri.

4.9) Il Cliente dovrà rispettare la normativa sulla circolazione stradale

vigente nel luogo di utilizzo del veicolo, dovendo in caso contrario rispondere direttamente di tutte le infrazioni.

I verbali di contravvenzione notificati ad Arval per tali infrazioni, su richiesta di quest'ultima, saranno rinotificati al Cliente dall'Autorità competente, ai sensi della circolare ministeriale nr. 300A/48507/113/2 del 15/01/94. Arval addebiterà al Cliente, per ciascun verbale notificato o per ogni comunicazione effettuata all'Autorità che ha richiesto i dati del locatario per procedere alla notifica dei verbali di contravvenzioni, l'importo di Euro 10,00 (IVA esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica.

Il Cliente dovrà attivarsi personalmente nei confronti dell'organo di polizia procedente nel caso in cui, ai sensi dell'Art. 126 bis del Codice della Strada, gli venisse richiesto di comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione. Arval addebiterà al Cliente tutti gli importi che fosse obbligata a corrispondere, nel caso in cui il medesimo non fornisca le informazioni richieste.

4.10) Il Cliente dovrà pagare i pedaggi autostradali ed il costo dei parcheggi. In caso contrario Arval addebiterà al Cliente, per ogni richiesta di pagamento ricevuta, un importo di Euro 10,00 (IVA esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica, e farà notificare tale richiesta al Cliente, comunicando i dati relativi a quest'ultimo direttamente all'ente gestore.

4.11) Il Cliente, sempre che ciò sia consentito da leggi e/o regolamenti, potrà apporre scritte sul veicolo purché queste ultime siano asportabili senza danno per il medesimo. Gli oneri derivanti da eventuali ripristini saranno a carico del Cliente.

4.12) Il Cliente, previa autorizzazione scritta di Arval, potrà procedere all'installazione di equipaggiamenti, accessori e componenti omologati. Il Cliente sarà responsabile della loro corretta installazione e della loro rispondenza alle leggi vigenti; sosterrà inoltre gli eventuali costi dei ripristini e del veicolo sostitutivo. In nessun caso sarà consentito il montaggio di organi meccanici e componenti che alterino le caratteristiche di omologazione del veicolo.

4.13) Il Cliente dovrà eseguire la manutenzione del veicolo locato, osservando le istruzioni del manuale operativo e di manutenzione e di tutti gli altri eventuali documenti di cui lo stesso è corredato (anche tenendo in debito conto le segnalazioni della strumentazione di bordo e le indicazioni previste dal libretto "uso e manutenzione" del Costruttore), curarne l'aspetto esteriore e verificare, in sede di rifornimento, che il carburante sia quello prescritto dal Costruttore.

Le operazioni di manutenzione e riparazione dovranno essere eseguite, nei giorni ed orari lavorativi, esclusivamente presso le officine convenzionate con Arval o presso quelle scelte dal Cliente, previa autorizzazione di Arval.

Il Cliente si impegna altresì a:

- a) effettuare la manutenzione periodica alle scadenze previste dal Costruttore (es. tagliandi...);
- b) controllare periodicamente, secondo le prescrizioni del Costruttore, la pressione dei pneumatici e che il loro stato d'usura rientri nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) controllare periodicamente, secondo le prescrizioni del Costruttore, i livelli olio e liquido refrigerante, ecc.;
- d) effettuare tempestivamente le verifiche e/o interventi a seguito di richiami tecnici del Costruttore.

Il Cliente dovrà mettere a disposizione di Arval il veicolo, concordando con quest'ultima le modalità dell'operazione, nel caso in cui la medesima, anche nell'interesse e per la sicurezza del Cliente stesso, richieda di verificarne lo stato e le condizioni.

4.14) La parziale o totale inosservanza di uno o più obblighi del presente articolo da parte del Cliente, anche per uno solo dei veicoli oggetto del presente contratto, costituisce un grave inadempimento.

4.15) Il Cliente, dall'inizio della locazione, assumerà tutti i rischi inerenti all'uso, alla custodia e alla circolazione del veicolo ancorché derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzo quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di furto, di appropriazione indebita, di smarrimento, di eventuale inefficienza meccanica, di totale o parziale distruzione del veicolo o di suoi componenti, accessori o equipaggiamenti supplementari.

ARTICOLO 5 - CONSEGNA DEL VEICOLO - DATA DI INIZIO DELLA LOCAZIONE - PREASSEGNAZIONE

5.1) La data di consegna del veicolo, indicata nella lettera di accettazione della Scheda d'ordine, è quella comunicata dal fornitore ad Arval, la quale si attiverà presso il medesimo affinché la stessa venga rispettata. Arval comunicherà al Cliente eventuali ritardi nella consegna, rimanendo tuttavia espressamente sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui si verificassero detti ritardi.

5.2) Quando il veicolo ordinato sarà disponibile, Arval ne darà comunicazione al Cliente che dovrà procedere al suo ritiro entro 3 giorni. Il veicolo sarà consegnato nel luogo indicato da Arval o in quello concordato per iscritto dalle parti. All'atto del ritiro il Cliente sottoscriverà il Verbale di consegna alla presenza di un incaricato di Arval. La locazione avrà inizio dal giorno di consegna del veicolo o, qualora il Cliente non abbia proceduto a ritirarlo entro il termine suindicato, dal primo giorno in cui il medesimo sia stato messo a sua disposizione.

5.3) Il ritiro del veicolo da parte del Cliente attesta il buono stato e la conformità del medesimo a quanto riportato nella Scheda d'ordine. Eventuali riserve circa lo stato di carrozzeria e meccanica dovranno essere avanzate all'atto del ritiro. La mancata contestazione di eventuali vizi nel Verbale di consegna comporta la decadenza da parte del Cliente dalla possibilità di opporre eccezioni in ordine allo stato e/o qualità del veicolo. Il Cliente è consapevole che il veicolo è coperto dalla Garanzia concessa dal Costruttore e riconosce che lo stesso è il solo responsabile dei vizi che il veicolo dovesse presentare. Fermo ciò, Arval fornirà al Cliente la massima collaborazione per risolvere gli inconvenienti da quest'ultimo lamentati.

5.4) Nel periodo che intercorre tra la firma della Scheda d'ordine e la consegna del veicolo verrà messo a disposizione del Cliente, qualora richiesto e secondo disponibilità, al costo di volta in volta convenuto, un veicolo in preassegnazione.

5.5) Ove il veicolo dato in preassegnazione al Cliente sia fornito, per il tramite di Arval, da soggetto terzo, le coperture assicurative saranno quelle previste nel contratto stipulato di volta in volta da Arval con il fornitore esterno. E onere del Cliente prendere conoscenza delle medesime, con particolare riguardo alle condizioni, ai massimali assicurati ed alle franchigie assicurative.

ARTICOLO 6 - PERCORRENZA CHILOMETRICA - DURATA DEL CONTRATTO - CONTACHILOMETRI

6.1) La percorrenza chilometrica e la durata della locazione sono stabilite nella Scheda d'ordine e potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto dalle parti.

6.2) Il Cliente è responsabile del buon funzionamento dei contachilometri e si impegna a comunicare immediatamente ad Arval ogni eventuale guasto o anomalia ed a provvedere, entro il più breve tempo possibile, alla sua riparazione. Per determinare la percorrenza chilometrica del

veicolo locato, durante il periodo di mancato funzionamento del contachilometri, si terrà conto della media giornaliera precedente, data dall'ultimo rilevamento chilometrico durante il periodo di regolare funzionamento del contachilometri, e si moltiplicherà la stessa per il numero dei giorni durante i quali il contachilometri non ha funzionato. In mancanza di qualunque rilevamento chilometrico, le parti convengono espressamente di considerare quale percorrenza media giornaliera quella di 150 Km a far data dall'inizio della locazione. Il Cliente sarà responsabile nei confronti di Arval o di terzi di tutte le conseguenze civili e penali dovute o determinate dall'alterazione o dalla non conformità del contachilometri.

ARTICOLO 7 – MANUTENZIONE DEL VEICOLO

7.1) Arval gestirà le convenzioni e i rapporti con le officine selezionate su tutto il territorio nazionale e provvederà al pagamento diretto dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, effettuati dalle stesse per mantenere il veicolo in buona efficienza. Il Cliente, in fattiva collaborazione con le officine, dovrà contribuire al buon esito degli interventi.

La responsabilità per le suddette operazioni di manutenzione del veicolo e per tutti gli eventuali danni derivanti dalle medesime sarà esclusivamente dell'officina che esegue i lavori.

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione al veicolo, il Cliente dovrà contattare telefonicamente Arval per definire modo e luogo di esecuzione dello stesso.

7.2) Per Manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono:

- a) tutti gli interventi indicati dal libretto "uso e manutenzione" del veicolo necessari al suo corretto funzionamento;
- b) tutte le riparazioni e/o sostituzioni, conseguenti a guasto, di quelle parti di ricambio che, a giudizio di Arval, si rendano tecnicamente necessarie anche in considerazione dei chilometri percorsi, fermo restando quanto previsto dall'art. 4;
- c) la revisione ordinaria e straordinaria.

Interventi esclusi:

- a) la fornitura di carburante, di oli speciali diversi da quelli consigliati dal Costruttore, di additivi di qualsiasi tipo, la gonfiatura dei pneumatici con gas diverso dall'aria;
- b) le riparazioni dei danni causati dall'utilizzo di carburanti inquinati o diversi da quelli indicati dal Costruttore;
- c) i lavaggi esterni ed interni del veicolo;
- d) le lucidature;
- e) le riparazioni degli interni dovute a deterioramento accidentale o ad incuria;
- f) la fornitura di tappetini;
- g) la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli allestimenti speciali.

ARTICOLO 8 – PICCOLE RIPARAZIONI

8.1) Laddove vi sia un'oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con Arval e, in caso di assoluta necessità, il Cliente, a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente art. 7, potrà provvedere a fare effettuare le operazioni di manutenzione necessarie, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 150,00 (IVA esclusa) per ogni singola riparazione, saldando direttamente la relativa fattura.

8.2) Il rimborso del costo sostenuto sarà effettuato da Arval su presentazione della suddetta fattura, che dovrà essere intestata ad ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A., Via Pisana 314/B, Scandicci (FI), P.IVA 04911190488, e debitamente quietanzata, purché la stessa venga inoltrata entro 30 giorni dalla data della riparazione. In difetto di quanto sopra il suddetto costo non verrà rimborsato.

ARTICOLO 9 – PNEUMATICI

Arval gestirà le convenzioni e i rapporti con le officine selezionate su tutto il territorio nazionale e provvederà al pagamento diretto delle stesse, per la riparazione e la sostituzione dei pneumatici del veicolo locato entro il numero massimo di unità previsto nella Scheda d'ordine per tutta la durata della locazione. Le eventuali e ulteriori sostituzioni saranno a carico del Cliente. La sostituzione dei pneumatici potrà essere effettuata (con modelli aventi tipologie tecniche identiche a quelli originariamente montati) dopo una percorrenza minima di 30.000 Km o quando i medesimi non abbiano più i requisiti stabiliti dalla legge. Il Cliente dovrà informare Arval nel più breve tempo possibile qualora ne riscontri difetti o anomalie. Il Cliente, in fattiva collaborazione con le officine, dovrà contribuire al buon esito degli interventi. La responsabilità per le suddette operazioni e per tutti gli eventuali danni derivanti dalle medesime sarà esclusivamente dell'officina che esegue i lavori. Prima di effettuare qualsiasi intervento al veicolo, il Cliente dovrà contattare telefonicamente Arval per definire modo e luogo di esecuzione dello stesso.

ARTICOLO 10 – MOBILITÀ

10.1) Arval metterà a disposizione del Cliente, compatibilmente con la disponibilità dei propri fornitori e durante gli orari di apertura dei medesimi, un veicolo sostitutivo nei casi qui di seguito indicati:

- a) in caso di guasto, incidente, incendio parziale e di furto parziale o tentato furto;
- b) in caso di furto totale o incendio totale;
- c) nei casi di cui all'art. 17 (Sinistri e Guasti Gravi) il veicolo sostitutivo

potrà essere utilizzato fino al 3° giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo.

In ogni caso il veicolo sostitutivo non potrà essere utilizzato oltre il termine di validità e/o efficacia della locazione, salvo quanto previsto al precedente punto c).

La categoria del veicolo sostitutivo e la durata di utilizzo del medesimo, nei casi previsti alle lettere a) e b) del presente articolo 10.1), saranno indicate in Scheda d'ordine.

10.2) Qualora il veicolo, una volta riparato, non venga ritirato entro le 24 ore successive al suo appuntamento, Arval addebiterà al Cliente il costo relativo all'utilizzo del veicolo sostitutivo oltre il suddetto termine.

10.3) Il servizio "Mobilità" non sarà prestato quando il veicolo locato rimanga fermo per eseguire i tagliandi indicati dal Costruttore, sempre che tali interventi non abbiano una durata superiore alle 8 ore lavorative. 10.4) Ove il veicolo sostitutivo sia fornito, per il tramite di Arval, da soggetto terzo, le coperture assicurative saranno quelle previste nel contratto stipulato di volta in volta da Arval con il fornitore esterno. È onere del Cliente prendere conoscenza delle medesime, con particolare riguardo alle condizioni, ai massimali assicurati e alle franchigie assicurative.

10.5) Il servizio "Mobilità" sarà effettuato in Italia e nei Paesi europei dove è presente Arval. Qualora il Cliente si avvalga di tale servizio fuori d'Italia sarà tenuto a riconsegnare il veicolo sostitutivo presso la sede del fornitore ove lo stesso è stato prelevato. In caso contrario, Arval addebiterà al Cliente i costi sostenuti per le operazioni di restituzione del veicolo.

10.6) Il servizio "Mobilità" potrà essere previsto solo per il Cliente che abbia sottoscritto anche i servizi "Manutenzione del Veicolo" e "Garanzie assicurative - Rischi diversi".

ARTICOLO 11 – SOCCORSO STRADALE, RECUPERO DEL VEICOLO E ASSISTENZA ALLE PERSONE

11.1) Qualora, in seguito a guasto o sinistro verificatosi in Italia o all'estero, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di marciare, Arval si occuperà di organizzare il traino del medesimo al più vicino punto di assistenza oppure, se del caso, piccoli interventi d'urgenza.

11.2) Nel caso in cui il guasto o il sinistro si verifichi nei paesi stranieri dove è presente Arval e la riparazione non possa essere effettuata entro 3 giorni lavorativi, Arval provvederà a proprie spese al rimpatrio del veicolo.

11.3) Nei casi di guasto o sinistro, quando il Cliente non possa proseguire il viaggio, perché i tempi necessari per la riparazione superano le 8 ore lavorative e un veicolo sostitutivo non possa essere fornito per la chiusura degli uffici di rent a car, Arval per ogni evento rimborserà, su presentazione dei giustificativi di spesa, i costi relativi all'eventuale pernottamento e/o al viaggio del solo conducente dal luogo dell'immobilizzazione al luogo di destinazione o di residenza in Italia. Tale rimborso verrà corrisposto fino ad un importo massimo complessivo di Euro 150,00 (IVA inclusa) se l'evento di cui trattasi si è verificato in Italia e di Euro 300,00 (IVA inclusa) se l'evento di cui trattasi si è verificato negli altri paesi europei. Quanto sopra previsto non troverà applicazione nel caso in cui l'evento si verifichi nel Comune di residenza del conducente.

ARTICOLO 12 – CARTE CARBURANTE

12.1) Arval metterà a disposizione del Cliente una o più carte carburante di proprietà di primarie Compagnie Petrolifere, per ogni veicolo locato, affinché il Cliente medesimo possa effettuare i rifornimenti presso le stazioni di servizio abilitate, nei modi e nei termini di cui all'allegato "Condizioni Generali del Servizio Carte Carburante".

12.2) Contestualmente al canone, Arval fatturerà al Cliente il corrispettivo patuito per la gestione di ciascuna carta ed un acconto carburante, determinato in Scheda d'ordine in funzione del tipo di veicolo e del chilometraggio previsto. Trimestralmente Arval effettuerà un conguaglio tra gli account versati dal Cliente e l'ammontare degli importi relativi ai rifornimenti di carburante effettuati. È facoltà di Arval rideterminare gli account versati in funzione dell'effettiva spesa sostenuta.

ARTICOLO 13 – GARANZIE ASSICURATIVE – RISCHI DIVERSI

13.1) Arval si impegna a fornire il veicolo munito delle seguenti garanzie assicurative:

- Responsabilità civile auto verso i terzi per i danni prodotti da circolazione stradale con massimale di Euro 10.350.000,00 e Carta Verde;
- Ricorso terzi da incendio;
- Responsabilità civile dei trasportati;
- È prevista una penalità fissa di Euro 155,00 per ogni sinistro per il quale operano le suddette garanzie assicurative.

Tale penalità sarà addebitata al Cliente al ricevimento della denuncia di sinistro o in caso di richiesta danni da parte di terzi.

Le garanzie assicurative non copriranno in nessun caso i danni cagionati da dolo o colpa grave del Cliente e/o conducente.

13.2) Arval, fatta eccezione per le penalità sotto previste, terrà a proprio carico le conseguenze dannose dei seguenti eventi:

- Danni accidentali al veicolo, compresi quelli derivanti da eventi socio politici ed eventi naturali;
- Danni da incendio, tentato furto, furto parziale e totale del veicolo.

Rimarranno a carico del Cliente i danni cagionati da dolo o colpa grave

del Cliente stesso e/o conducente.

13.3) Quando il danno rimanga a carico di Arval, è dovuta dal Cliente una penalità fissa di Euro 260,00 per ogni evento dannoso. Tale penalità sarà addebitata nel caso in cui il danno non risulti totalmente risarcibile da terzi in via stragiudiziale.

Qualora il danno risulti di importo inferiore a Euro 260,00 al Cliente sarà restituita una somma pari alla loro differenza.

13.4) Nell'allegato (mod. 11/05) denominato, al Frontespizio A, Condizioni generali Garanzie assicurative e, denominato al Frontespizio B, Condizioni generali "Rischi diversi" che il Cliente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, sono contenute le condizioni generali che regolano i suddetti servizi e gli obblighi del Cliente in caso di sinistro. L'adempimento di tali obblighi consentirà ad Arval di prestare il servizio sottoscritto.

ARTICOLO 14 – INTERRUZIONE SERVIZI CAUSATA DA FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO

Arval non sarà responsabile in alcun caso nei confronti del Cliente per l'interruzione dei servizi dovuta a forza maggiore o caso fortuito.

ARTICOLO 15 – INCLUSIONE DEI SERVIZI

15.1) La sottoscrizione dei servizi "Manutenzione del veicolo", "Pneumatici", "Mobilità", "Soccorso stradale, Recupero del veicolo e Assistenza alle persone", "Carte carburante" e "Garanzie assicurative - Rischi diversi" e di qualunque altro servizio non è obbligatoria per il Cliente.

Al momento della firma della Scheda d'ordine, il Cliente potrà chiedere l'attivazione di tutti o di alcuni dei servizi sopra indicati, che dovranno risultare dalla medesima. Relativamente ai servizi "Garanzie assicurative - Rischi diversi", il Cliente potrà richiedere l'attivazione anche di una sola parte dei servizi.

15.2) Nel caso di mancata sottoscrizione dei servizi "Garanzie assicurative - Rischi diversi", le condizioni di cui all'allegato "Assicurazione-A" o "Assicurazione-B" formeranno parte integrante e sostanziale del presente contratto e derogheranno, ove incompatibili, quanto previsto dall'art.13.

15.3) Qualora il Cliente non sottoscriva i servizi "Manutenzione del veicolo" e/o "Pneumatici", lo stesso sarà comunque tenuto a mantenere il veicolo in perfetto stato di funzionamento e d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, e a fare eseguire tutte le riparazioni presso le officine autorizzate dal Costruttore, convenzionate con Arval. Il Cliente dovrà inviare, entro breve termine, ad Arval copia delle fatture relative agli interventi eseguiti sul veicolo. Al momento della restituzione del veicolo Arval potrà periziare il medesimo nei termini di cui all'art. 26 al fine di verificare il puntuale adempimento del suddetto obbligo.

ARTICOLO 16 – FURTO E INCENDIO

16.1) In caso di furto e/o incendio del veicolo, il Cliente rimane sempre obbligato al pagamento del canone per un periodo di 30 giorni dalla data della denuncia alle competenti Autorità, denuncia il cui originale, unitamente a tutte le chiavi del veicolo fornite al momento della consegna dello stesso, dovrà essere tempestivamente trasmessa alla sede di Arval, a mezzo di corriere assicurato. In caso di inosservanza di quanto sopra, al Cliente sarà addebitata a titolo di penale una somma pari alla valutazione commerciale del veicolo, riportata da EUROTAX GIALLO al momento del furto e/o incendio, oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui il veicolo sia ritrovato nel termine di 30 giorni dalla data della denuncia, Arval avrà la facoltà di restituirlo al Cliente, addebitandogli ogni costo sostenuto per il suo recupero; diversamente il contratto si intenderà risolto, limitatamente a tale veicolo, ferma l'applicazione, in ogni caso, dell'art. 24.b per il caso di eccedenza chilometrica pro rata. Qualora il Cliente richieda un veicolo nuovo, le condizioni contrattuali ed i canoni saranno quelli in vigore al momento della richiesta. In caso di furto e/o incendio determinato o agevolato da dolo o colpa grave del Cliente o delle persone alle quali il Cliente ha dato la disponibilità del veicolo, e, comunque, in tutti quei casi in cui il servizio "Rischi diversi" non sia operante, Arval avrà il diritto di rivalersi integralmente sul Cliente per il danno subito in conseguenza della perdita o diminuzione di valore del veicolo (danno pari alla valutazione commerciale del veicolo, riportata da EUROTAX GIALLO al momento del furto e/o incendio, oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti), sempre salvo il risarcimento del maggior danno.

16.2) In caso di furto o perdita o deterioramento del libretto di circolazione, della targa, di una o più chiavi del veicolo o di altra documentazione, le spese di fornitura, di reintegrazione e di ripristino dovute a tali eventi saranno a carico del Cliente. Nel caso di perdita, deterioramento o sottrazione delle targhe, Arval non sarà tenuta a fornire il servizio "Mobilità" per il periodo necessario ad effettuare una nuova immatricolazione.

ARTICOLO 17 – SINISTRI E GUASTI GRAVI

17.1) In caso di sinistro o guasto grave, quando il costo delle riparazioni ecceda il 40% del valore di mercato del veicolo prima del sinistro (riportato da EUROTAX GIALLO), Arval avrà facoltà di recedere dal contratto limitatamente al suddetto veicolo, mediante comunicazione scritta da inviarsi anche tramite fax, ferma in ogni caso l'applicazione dell'art. 24.b per il caso di eccedenza chilometrica.

17.2) La stima del danno verrà effettuata da officina e/o carrozzeria di primaria importanza gradita ad Arval o da un Perito designato dalla

stessa Arval. Qualora il Cliente chieda un veicolo nuovo le condizioni contrattuali e i canoni saranno quelli in vigore al momento della richiesta.

ARTICOLO 18 - CANONI - MODALITÀ DI PAGAMENTO

18.1) Il canone è costituito dal corrispettivo della locazione e da tutti gli importi dovuti per i servizi indicati nella Scheda d'ordine. Si dà atto che nel concordare l'ammontare del canone si terrà conto anche della durata e del chilometraggio richiesti dal Cliente.

18.2) Il Cliente si impegna a pagare ad Arval il canone previsto nella Scheda d'ordine e ogni altro importo dovuto in forza del presente contratto. L'importo del canone resterà invariato prima della consegna del veicolo e durante tutta la durata della locazione, salvo i casi di:

a) variazione dei prezzi di listino del veicolo avvenuti tra la data della firma della Scheda d'ordine e la consegna del veicolo. Peraltro Arval si impegna a fare il possibile affinché il Cliente benefici delle condizioni economiche concordate con i concessionari nei limiti consentiti dagli accordi di vendita;

b) disposizioni fiscali o legislative che dovessero costringere Arval a sostenere oneri ulteriori inerenti l'acquisto o la locazione del veicolo;

c) variazioni del premio assicurativo in dipendenza di adeguamenti tariffari richiesti dagli Assicuratori o in relazione all'andamento dei danni rispetto alla relativa quota di canone versata nel corso dell'annualità assicurativa; variazioni del corrispettivo pattuito per i "rischi diversi" in relazione all'andamento dei danni cagionati al veicolo rispetto alla relativa quota di canone versata nel corso dell'anno solare;

d) riadeguamento dovuto a maggiore o minore percorrenza chilometrica rispetto a quanto previsto in Scheda d'ordine. In tali casi l'adeguamento del canone sarà operato da Arval.

18.3) Il canone è dovuto per tutta la durata del contratto anche qualora il veicolo venga sequestrato, confiscato, sottoposto a fermo amministrativo o non possa essere utilizzato per qualsiasi altra causa non imputabile esclusivamente ad Arval.

18.4) Il Cliente non potrà pretendere da Arval alcuno sconto, proroga, riduzione del canone, risoluzioni contrattuali e risarcimento di danni in caso di scarsa efficienza tecnico-meccanica del veicolo e di mancato utilizzo dello stesso, dovuto a deterioramento meccanico, avarie, scioperi, soste necessarie per manutenzione o riparazione e guasto grave, questo anche in espresa deroga, qui pattiziamente convenuta, della corrispondente normativa in tema di locazione.

18.5) Il Cliente rilascerà contestualmente alla firma del contratto l'autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente (RID), regolarmente compilata e sottoscritta, affinché Arval possa prelevare dal conto medesimo tutte le somme dovutegli in forza del presente contratto. Il canone mensile dovrà essere pagato il primo giorno del mese a cui la fattura si riferisce. Arval si impegna a fatturare in anticipo onde permettere la ricezione della fattura in tempo utile rispetto alla data stabilita per il pagamento. Ogni altro importo dovrà essere pagato il primo giorno del mese successivo alla data di emissione della relativa fattura. In caso di mancato pagamento, anche parziale, alla scadenza saranno riconosciuti ad Arval oltre all'importo dovuto, gli interessi moratori calcolati al tasso indicato dall'art. 5 del D. LGS. 231/2002.

ARTICOLO 19 - CHILOMETRI IN ECCESSO O IN DIFETTO

19.1) Se durante la locazione, con verifiche a periodicità semestrale, viene constatata una differenza di percorrenza di oltre il 15% in più o in meno rispetto a quella contrattuale pro-rata, Arval provvederà, nei casi opportuni, a comunicare la situazione al Cliente ed avrà la facoltà di effettuare un ricalcolo economico che, tenendo conto dell'utilizzo e della percorrenza del veicolo, produrrà una variazione dei restanti canoni.

19.2) Alla fine della locazione la determinazione della percorrenza chilometrica totale nel periodo contrattuale sarà quella rilevata dalla lettura finale del conta-chilometri del veicolo, qualunque sia la causa che l'ha prodotta. Se tale rilevamento evidenzierà una differenza di percorrenza fino al 15% in più o in meno del chilometraggio contrattualmente previsto pro-rata, i chilometri in eccesso o in difetto saranno fatturati o stornati al Cliente al costo previsto nella Scheda d'ordine. Se il suddetto rilevamento evidenzierà una differenza di percorrenza, oltre il 15% in più o in meno, rispetto a quella contrattuale pro-rata, Arval effettuerà un ricalcolo economico che, tenendo conto dell'utilizzo e della percorrenza del veicolo e dei parametri utilizzati in fase di definizione iniziale del canone, determinerà l'importo del conguaglio chilometrico che sarà fatturato o stornato al Cliente.

ARTICOLO 20 - DEPOSITO CAUZIONALE - COMPENSAZIONE

20.1) Il deposito cauzionale previsto nella Scheda d'ordine, dovrà essere versato al momento della firma della stessa e sarà infruttifero per tutta la durata del contratto. Alla fine del periodo di locazione, il deposito cauzionale sarà restituito al Cliente dopo aver verificato il rispetto di tutte le condizioni contrattuali ed il pagamento di tutti i canoni o importi di cui potrà essere debitore nei confronti di Arval.

20.2) In nessun caso il Cliente potrà procedere ad alcuna compensazione

tra il deposito cauzionale e i canoni o altre somme dovute.

ARTICOLO 21 - ANNULLAMENTO DELL'ORDINE

In caso di disdetta dell'ordine di un veicolo prima della sua immatricolazione, sarà addebitata al Cliente una penale pari al 10% del prezzo di listino del veicolo chiavi in mano più gli optional e/o gli allestimenti, salvo quanto diversamente indicato in Scheda d'ordine.

ARTICOLO 22 - TASSA DI PROPRIETÀ

Arval provvederà al pagamento, nei termini di legge, della tassa di proprietà del veicolo per tutta la durata del contratto di locazione.

ARTICOLO 23 - PROROGA DELLA LOCAZIONE

Su richiesta del Cliente avanzata in forma scritta almeno 60 giorni prima della scadenza della locazione, Arval, a suo insindacabile giudizio, potrà prorogare la durata alle stesse condizioni, salvo quanto diversamente pattuito di volta in volta tra le parti. Peraltro, scaduto il termine della locazione, se il Cliente continua a detenere il veicolo ed Arval non ne chiede la restituzione, il contratto si intende prorogato di mese in mese, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto, che dovrà pervenire ad Arval almeno 10 giorni prima della scadenza mensile. Il Cliente, in ogni caso, sarà tenuto alla restituzione del veicolo una volta che il medesimo abbia percorso 150.000 Km o siano trascorsi 60 mesi dall'inizio della locazione.

ARTICOLO 24 - INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Cliente potrà, con un preavviso minimo di 60 giorni, richiedere di interrompere anticipatamente il presente contratto, limitatamente ad uno o più veicoli. La facoltà di richiedere l'anticipata interruzione potrà essere esercitata unicamente per quei veicoli che abbiano superato il 12° mese di locazione.

Al momento della restituzione del veicolo, il Cliente sarà tenuto a corrispondere:

a) l'importo risultante dal ricalcolo complessivo dei canoni, tasse incluse, in funzione della durata contrattuale della locazione applicando la seguente formula:

$$\text{RICALCOLO} = \text{IC} \times 0,32 \times \frac{\text{MR}}{\text{DC}} - 4$$

IC = importo totale dei canoni (IVA inclusa) per la durata contrattualmente prevista nella Scheda d'ordine deroghe comprese;
MR = numero dei mesi restanti all'effettiva scadenza contrattuale;
DC = durata contrattuale in mesi del contratto, deroghe comprese;
se al contratto sono state apportate delle deroghe che ne hanno ridotto la durata, MR e DC dovranno essere considerati come la durata originale (quelle definite alla firma della Scheda d'ordine).

b) l'eventuale eccedenza chilometrica in relazione alla percorrenza prorata ricavata dal chilometraggio sottoscritto ricondotto all'effettivo periodo di locazione, secondo quanto disposto all'art. 19.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Arval si riserva il diritto di risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo dichiarazione per lettera raccomandata A.R., il contratto di locazione nelle seguenti fattispecie, che si possano verificare anche relativamente ad uno solo dei veicoli oggetto del contratto:

a) mancato pagamento anche parziale da parte del Cliente, alla scadenza del termine convenuto, di qualsiasi somma dovuta in virtù del presente contratto;

b) mancato versamento del deposito cauzionale previsto nella Scheda d'ordine;

c) sequestro, fermo amministrativo o confisca del veicolo, sequestri giudiziari od esecuzione forzata sui beni di proprietà del Cliente;

d) messa in liquidazione del Cliente per qualsiasi motivo, cessazione di attività, decesso del Cliente;

e) dichiarazione di fallimento del Cliente o sua richiesta e/o sottomissione a procedure concorsuali in genere e/o procedure esecutive;

f) mancato rispetto da parte del Cliente di uno degli obblighi previsti a suo carico dall'art. 4, dall'art. 6 e dall'art. 15.3 del presente contratto;

g) mutamento della maggioranza dei soci nel caso di società di persone; significativi mutamenti nella composizione del capitale sociale nelle società di capitali; locazione e/o affitto dell'azienda e/o di ramo d'azienda da parte del Cliente; conferimento dell'azienda e/o di ramo della stessa in altra società; scissione e/o fusione cui partecipi il Cliente. Il Cliente

conseguentemente si impegna ad avvertire tempestivamente Arval in ordine a quanto sopra. Nel caso in cui Arval si avvalga di tale diritto, il Cliente dovrà restituire immediatamente tutti i veicoli locati senza poter richiedere e/o pretendere alcunché in ordine alla anticipata risoluzione del contratto. Il Cliente in tutti i casi sopra previsti si impegna a comunicare ad Arval il luogo dove si trovano i veicoli e a pagare, con la sola eccezione per l'ipotesi di cui al punto g), oltre agli eventuali documenti contabili insoluti e alle relative spese accessorie, il ricalcolo previsto dall'art. 24 a) - b) ed un risarcimento dei danni subiti da Arval in

ordine alla anticipata risoluzione del contratto pari a 6 mensilità di canoni per ogni veicolo locato, a titolo di penale contrattuale, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

ARTICOLO 26 - RESTITUZIONE DEL VEICOLO

26.1) Al termine della locazione e in caso di risoluzione anticipata o di recesso, il Cliente dovrà restituire il veicolo locato ad Arval nel luogo da quest'ultima indicato, salvo diversa pattuizione. Al momento della riconsegna il veicolo dovrà essere corredato di tutti i documenti di circolazione consegnati (libretto di circolazione, certificato e tagliando assicurativo, ecc.), di tutte le chiavi fornite e dovrà trovarsi nello stato in cui era al momento della consegna salvo tenere conto dell'usura media determinata dall'utilizzo fattone in conformità del contratto.

26.2) Al momento della restituzione verrà redatto un documento denominato Verbale di restituzione attestante tra l'altro lo stato, le condizioni, la percorrenza chilometrica totale e la data di riconsegna del veicolo. Tale Verbale sarà redatto da un dipendente o da un delegato di Arval, appositamente incaricato, in presenza del Cliente o di un suo rappresentante. In caso di assenza del Cliente o del suo rappresentante il Verbale sarà ritenuto valido e probante a tutti gli effetti.

26.3) Il Verbale di restituzione costituirà la base documentale per stimare i costi di ripristino relativi ai danni extra usura. I suddetti costi, ed in particolare quelli conseguenti a sinistri non regolarmente denunciati, saranno addebitati al Cliente a titolo di risarcimento danni.

26.4) Nel caso in cui il veicolo non venga restituito per qualsiasi causa, anche non imputabile al Cliente, alla scadenza naturale, anticipata o prorogata del contratto o in caso di risoluzione o di recesso, Arval addebiterà al Cliente, per ciascun mese pattuito, e comunque per un periodo massimo di 3 mesi, una somma pari al canone mensile pattuito, a titolo di penale o indennizzo. Al perdurare della mancata consegna, Arval potrà richiedere, ed il Cliente dovrà provvedere, al pagamento di una somma pari alla valutazione commerciale del veicolo, indicata nella pubblicazione EUROTAX GIALLO al momento della mancata riconsegna salvo la prova del maggior danno subito da parte di Arval. E questo a titolo di penale speciale per la ritardata consegna in aggiunta a quanto dovuto per penali o indennizzi, risarcimenti, canoni e quant'altro.

26.5) Al verificarsi di quanto previsto nel precedente art. 26.4, Arval potrà rientrare in possesso di tutti i suoi veicoli, anche se in costanza di opposizione o contestazione, giudiziale o meno, del Cliente, senza preavviso e con facoltà di accedere nei locali ove detti veicoli si trovano e rimuoverli, agendo in ogni caso nei limiti di quanto legalmente consentito, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie. Questo per il fatto che, con il presente contratto, il Cliente espressamente ed anticipatamente autorizza Arval nonché i suoi dipendenti e/o incaricati ad agire come sopra descritto (intendendo conferire anche apposito mandato irrevocabile, in quanto nell'interesse di Arval al compimento di detta attività) al fine di rientrare in possesso dei beni di sua proprietà. Quanto previsto dal presente articolo sarà applicato anche agli eventuali veicoli forniti in sostituzione o in preassegnazione.

ARTICOLO 27 - FORMA CONVENZIONALE PER PATTI AGGIUNTIVI O DEROGATIVI

Qualsiasi patto che integri e/o che deroghi le clausole generali o particolari del presente contratto di locazione a lungo termine dovrà essere redatto per iscritto, a pena di nullità.

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI DIVERSE

28.1) Il presente contratto si intende concluso con l'accettazione della proposta da parte di Arval.

28.2) In qualunque momento Arval si riserva il diritto di sottoporre a vincoli, oneri e privilegi, il veicolo oggetto del contratto, purché ciò non comporti turbativa all'uso e al godimento del veicolo stesso. Arval potrà cedere il presente contratto, dopo averne preventivamente informato il Cliente. Il Cliente potrà cedere il presente contratto, in relazione ad uno o più veicoli, previa accettazione scritta da parte di Arval, con l'addebito, da parte di quest'ultima, del costo di gestione pratica, fin da oggi quantificato in Euro 100,00 (IVA esclusa) per ogni veicolo ceduto. Tale somma sarà addebitata per ogni veicolo locato anche a chi subentrerà nel presente contratto per effetto di legge.

28.3) Ognuna delle parti contraenti dovrà comunicare immediatamente all'altra parte per iscritto tutte le variazioni di indirizzo, ragione o denominazione sociale e stato giuridico. Al momento le parti dichiarano il proprio domicilio come specificato in epigrafe.

28.4) Al fine di un costante aggiornamento dell'affidamento finanziario il Cliente si impegna a fornire con cadenza almeno annuale la documentazione relativa alla propria situazione economica e patrimoniale (bilancio ecc.).

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Firenze con esclusione, pattiziamente accettata, di ogni altro Foro.

Il Cliente riconosce di aver preso visione delle condizioni generali, di approvarle ed in particolare di accettare esplicitamente, per iscritto, le pattuizioni contenute nelle seguenti clausole ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.:

ARTICOLO 4.15 - Responsabilità del Cliente relativa all'uso del veicolo; ARTICOLO 5.1 - Limitazione di responsabilità; ARTICOLO 5.3 - Decadenza e limitazione di responsabilità; ARTICOLO 7.1 - Limitazione di responsabilità; ARTICOLO 8.2 - Decadenza; ARTICOLO 9 - Limitazione di responsabilità; ARTICOLO - 13.1 - Penale e Limitazione di responsabilità; ARTICOLO 13.2 - Limitazione di responsabilità; ARTICOLO 13.3 - Penale; ARTICOLO 16 - Penali e facoltà di recesso; ARTICOLO 17.1 - Facoltà di recesso; ARTICOLO 18.3 - Limitazione alla facoltà di opporre eccezioni; ARTICOLO 18.4 - Limitazione di responsabilità; ARTICOLO 20.2 - Limitazione alla facoltà di opporre eccezioni; ARTICOLO 21 - Penale; ARTICOLO 23 - Tacita proroga; ARTICOLO 25 - Clausola risolutiva espressa e penale; ARTICOLO 26.2 - Decadenza; ARTICOLO 26.4 - Penali; ARTICOLO 29 - Foro competente.

"TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" - INFORMATIVA

Si informa che ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti da ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. nell'ambito della propria attività potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

- 1) Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
- 2) Tali dati verranno trattati da personale dipendente della Arval Service Lease Italia S.p.A. ed anche da soggetti esterni addetti alla prestazione dei servizi o che svolgono attività di supporto all'erogazione degli stessi, come specificato nell'apposito elenco tenuto presso la Sede Legale di Scandicci (FI):
 - a) per finalità strettamente connesse e strumentali alla attività di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. ed alla gestione dei rapporti in genere, quali quelli con la clientela, con i fornitori, con i singoli utilizzatori dei veicoli: cioè, ad esempio, acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di un servizio o di una o più operazioni contrattualmente convenute, gestione di sistemi di pagamento o di incasso, recupero del credito o dei beni, contenimento dei rischi, prestazione di servizi accessori, ecc.
 - b) per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
 - c) per finalità funzionali all'attività di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.: attività di customer care, eseguita direttamente o per il tramite di terzi, volta alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi; attività di promozione e vendita di beni e/o servizi della società o di terzi, effettuata mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, ecc; attività di indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.
- 3) Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- 4) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. per l'esercizio della propria attività e per erogare alcuni servizi utilizza soggetti esterni quali, a titolo esemplificativo: le compagnie di assicurazione, le agenzie di pratiche auto, le società di trasmissione dati, le società di archiviazione, le società di consulenza e ricerche di mercato, le società di recupero crediti, le società che prestano i servizi previsti dal contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente.

In tali casi, può sorgere l'esigenza di comunicare i dati raccolti ai suddetti soggetti, anche se operanti all'estero.
- 5) L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A., Scandicci (FI), Via Pisana 314/B, titolare del trattamento.
- 6) È facoltativo il conferimento dei dati per finalità funzionali all'attività di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.: attività di customer care, attività di promozione e vendita di beni e/o servizi della società o di terzi, indagini di mercato ed elaborazioni statistiche; un eventuale rifiuto al loro conferimento non pregiudica il perfezionamento di alcun tipo di rapporto.
- 7) La persona alla quale i dati si riferiscono può esercitare i diritti concessigli dalla legge ed in particolare ha diritto in ogni momento:
 - di chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di chiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, esercitando detto diritto in maniera del tutto gratuita.

Per ogni informazione e richiesta, potrà rivolgersi al Responsabile del Servizio Legale, responsabile interno del trattamento, presso la Sede Legale di Scandicci (FI).

Modalità di accesso a banche dati e sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito, affidabilità e puntualità nei pagamenti

INFORMATIVA

(Art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali, Artt. 5, 9 e 10 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,

Arval Service Lease Italia S.p.A. al fine di valutare se concludere, o meno, un contratto di locazione senza conducente di autoveicoli, utilizza alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che ottiene consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso quanto oggetto della Sua proposta.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; tuttavia la richiesta di informazioni da parte nostra a CRIF S.p.A. - gestore di un sistema di informazioni creditizie privato cui Arval Service Lease Italia S.p.A. accede in sola consultazione e quindi senza successiva segnalazione sull'andamento dei rapporti - potrà determinare la conoscenza della nostra richiesta da parte di grandi banche dati, istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti.

All'atto della nostra richiesta di informazioni, i Suoi dati sono, inoltre, oggetto di particolari elaborazioni statistiche - di cui teniamo conto nella valutazione di adesione alla proposta, operate da parte della stessa CRIF S.p.A. nel quadro dei servizi che la stessa eroga ad Arval Service Lease Italia S.p.A. al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring). Tale giudizio tiene conto delle seguenti principali tipologie di fattori:

- Numero e carattere dei rapporti di credito in essere;
- Andamento e storia dei rapporti di pagamento in essere o estinti;
- Eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito;
- Storia dei rapporti di credito estinti.

Alcune informazioni aggiuntive possono esserVi fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

Le suddette informazioni saranno conservate presso di noi e non saranno comunicate a banche dati istituite per valutare il rischio creditizio.

Conserviamo i Vostri dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario al fine di gestire il contratto di locazione a lungo termine di autoveicoli senza conducente, eventualmente concluso, e adempiere ad obblighi di legge.

I dati che Vi riguardano sono aggiornati periodicamente, solo all'interno della nostra base dati, con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Il sistema di informazioni creditizie cui noi aderiamo e da cui acquisiamo il c.d. credit scoring sono gestiti da:

ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Viale Masini 12, 40126 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, società finanziarie e società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata // USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI - ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com).

Inoltre, per la valutazione di affidabilità ARVAL Service Lease Italia S.p.A. si avvale delle informazioni acquisite presso altre banche dati che utilizzano anche informazioni provenienti da banche dati pubbliche (protesti ecc.) e che forniscono informazioni di tipo positivo/negativo, quali:

- CRIBIS S.p.A., 40131 BOLOGNA, Via Fantin 1/3;
- CERVED BUSINESS INFORMATION S.p.A., 00161 ROMA, Via G.B. Morgagni 30/h;
- DUN & BRADSTREET S.p.A., 20127 Milano, Via dei Valtorta 48.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano.

Si rivolga alla nostra società nella persona del Responsabile del Servizio Legale, Responsabile interno del trattamento, presso la Sede Legale di Arval Service Lease Italia S.p.A., 50018 Scandicci (FI), Via Pisana 314/B, Tel. n° 055/73701 - Fax n° 055/7370370 oppure a CRIF S.p.A. od agli altri soggetti citati, per i dati di competenza, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it.

E' possibile verificare i tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie CRIF S.p.A. consultando il sito www.consumatori.crif.com, nella sezione FAQ.

Si intende che i termini di conservazione citati si riferiscono ai termini con i quali CRIF S.p.A. conserva i dati e le informazioni relativi agli altri finanziamenti in essere presso il sistema bancario/finanziario senza alcun riferimento ad Arval Service Lease Italia S.p.A. in quanto la stipula o meno del contratto di noleggio e l'eventuale andamento, come detto, non è oggetto, da parte nostra, di segnalazione.

Nel dichiararci d'accordo con quanto sopra, confermiamo di accettare la medesima in ogni sua parte così come formalizzata.

29 AGO, 2007

Data _____